

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. **845**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica

dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreti n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15 gennaio 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 16/02/2021.0004739.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

VISTO il decreto n. 247 del 18/03/2021 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 Delibera n. 42/2/2021 del 23/7/2021 del Comitato di Gestione, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma triennale delle opere infrastrutturali 2020-2022 e l'elenco degli interventi della programmazione 2020-2022 di cui al Programma ex Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il protocollo di intesa tra ASPI, Comune di Genova, Sviluppo Genova S.p.A. e il Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivate dal crollo del ponte Morandi con cui le parti hanno definito e assunto reciproci impegni nella realizzazione della nuova strada di collegamento denominata "La Superba", individuando la società Pavimental S.p.A. quale impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la successiva stipula, in data 26 settembre 2018, della Convenzione tra Comune di Genova e ASPI S.p.A., avente ad oggetto la realizzazione, da parte di ASPI, per il tramite dell'impresa Pavimental S.p.A., di una viabilità alternativa e provvisoria cittadina e portuale nei termini e alle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori sulla viabilità, si è reso necessario prevedere l'allestimento di un'area polmone (Pre-Gate) per la sosta dei mezzi

pesanti da coordinare con le soluzioni stradali realizzate per garantire maggiore fluidità nell'ingresso/uscita del trasporto a ponente (Via della Superba e corsia Derna);

CONSIDERATO che a più riprese, e comunque a partire da giugno 2019, in corrispondenza dell'individuazione di una prima superficie di 22.000 mq. da destinare alle funzioni di Pre-Gate, AdSP ha sollecitato il concreto intervento di ASPI per la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie le cui caratteristiche e copertura finanziaria è rimasta per lungo tempo indeterminata;

CONSIDERATO che a seguito di una fitta corrispondenza tra AdSP e ASPI, la stessa ASPI ha chiarito che l'intervento relativo al Pre-Gate, da realizzarsi nell'ambito della sopracitata Convenzione stipulata tra ASPI e Comune di Genova il 26 settembre 2018, riguarda un'area di circa 5.000 mq. idonea a garantire, a propria cura e spese, le condizioni minime funzionali alle esigenze di AdSP;

CONSIDERATO che, in data 19 dicembre 2019, è stata formalizzata la consegna delle aree di cui al punto precedente da parte di Società per Cornigliano ad AdSP che ne ha quindi acquisito la disponibilità derivante da atti convenzionali;

VISTO l'art. 6, comma 1 della Legge 130/2018 che ha teso a disciplinare gli interventi di ottimizzazione dei flussi veicolari e logistici nel porto di Genova prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintenda alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente;

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività sviluppate e in corso, in attuazione del sopracitato dettato normativo e disciplinate dalla Convenzione tra Struttura Tecnica di Missione - Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale e UIRNet del 18 luglio 2019, è stato affrontato il tema dell'attrezzaggio di aree di Pre-Gate in sponda destra al Torrente Polcevera per favorire una fluidificazione e migliore gestione del trasporto su strada in arrivo/partenza dal bacino di Sampierdarena relativamente alle aree di Ponente;

CONSIDERATO che, a seguito delle attività di cui all'Organismo di Regia della citata Convenzione ex art. 6 Legge 130/2018 e dopo molteplici confronti che hanno coinvolto anche la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali sono stati enucleati gli interventi a cura di ASPI come da nota trasmessa dalla stessa ASPI ad AdSP in data 7 maggio 2020;

CONSIDERATO che, in data 30 settembre 2020, sono stati consegnati i lavori da

parte di ASPI all'impresa Pavimental S.p.A. ;

CONSIDERATO che, in data 25 febbraio 2021, al termine dei lavori, le aree oggetto della presente Convenzione sono state riconsegnate ad AdSP;

CONSIDERATO che le stesse aree dovranno essere rese disponibili per la realizzazione del programma di interventi sulla viabilità del Bacino di Sampierdarena nelle tempistiche indicate nel relativo cronoprogramma dei lavori e, come tali, saranno caratterizzate da un utilizzo transitorio;

VISTO il decreto n. 370 del 20 aprile 2021 mediante il quale, a seguito di ripetuti confronti operativi con le Associazioni rappresentative della categoria dell'Autotrasporto, si è provveduto ad adottare il "Regolamento per l'utilizzo delle Aree "ex-ASPI", con il quale è stato disciplinato l'uso degli spazi al fine di garantirne il corretto utilizzo in condizioni di sicurezza e al fine di massimizzare i benefici logistici ed organizzativi ad essi connessi;

PRESO ATTO che, a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, sono emerse alcune esigenze, rappresentate anche dagli stessi utilizzatori, relativamente all'estensione dei tempi di sosta (fino a 3 ore) e alla possibilità concessa all'autista di lasciare temporaneamente il veicolo;

CONSIDERATO che, in attesa della messa in disponibilità delle aree per la realizzazione del sopracitato programma di interventi sulla viabilità del Bacino di Sampierdarena, si ritiene opportuno introdurre le modifiche di cui al punto precedente;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento nonché Dirigente e del Direttore che attestano la regolarità tecnica amministrativa del provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per l'utilizzo delle Aree "ex-ASPI", riprodotto in allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, che sostituisce, ad ogni fine ed effetto, il Regolamento di cui al decreto presidenziale n. 370/2021.

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini

Genova, li 17/8/2021



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE "ex ASPI"

ARTICOLO 1

(Oggetto)

Scopo del presente provvedimento è quello di regolare l'utilizzo temporaneo delle aree rappresentate nell'Allegato A per i seguenti fini:

- i. favorire un accesso controllato dei flussi di mezzi pesanti al bacino portuale di Sampierdarena, lato ponente;
- ii. favorire la fluidificazione del traffico pesante in entrata ed in uscita dal Bacino Commerciale di San Pie d'Arena;
- iii. rendere disponibile all'autotrasporto regolarmente inserito in Anagrafe Portuale, un'area idonea a garantire l'effettuazione di soste di breve durata, e comunque entro il limite di tre ore;

ARTICOLO 2

(Orari di apertura e chiusura)

L'area, chiusa perimetralmente e da cancellata nel punto di ingresso e uscita, opera dalle ore 06:00 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì non festivo e dalle ore 06:00 alle ore 14:00 il sabato non festivo.

Nelle fasce orarie di non operatività è espressamente vietato permanere e/o lasciare il veicolo o parti di stesso, quale semirimorchio e/o rimorchio, all'interno dell'area.

ARTICOLO 3

(Accessi)

L'accesso all'area è consentito ai soli possessori di badge per autotrasportatore, ritualmente rilasciato dall'Ufficio preposto di AdSP, escludendo qualsiasi ingresso di veicolo non avente la classificazione di "veicolo merce di portata superiore ai 75 Q.li" e di qualsiasi veicolo non avente origine o destinazione un terminal dello scalo.

L'accesso all'area non è consentito ai veicoli ed alle persone conducenti gli stessi in caso di trasporto di merci pericolose di cui all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) di qualsiasi classe di rischio.

L'accesso all'area non è altresì consentito ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, così come identificati dagli artt. 10, 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada, ed alle persone conducenti gli stessi.

È fatto obbligo, preliminarmente all'accesso, di esibire al personale preposto al controllo il badge in corso di validità e di corrispondere alle indicazioni operative. Sarà in ogni caso vietato l'accesso oltre la capienza massima, definita in QUATTORDICI slot.

È altresì fatta riserva di procedere al controllo della c.d. "Lettera di vettura" nelle sue varie formule da parte del personale preposto al controllo accessi / uscite.

ARTICOLO 4

(Sosta temporanea e permanenza)

La sosta massima consentita è quantificata in ore TRE dall'ingresso del mezzo nell'area stessa.

All'interno dell'area è fatto obbligo spegnere i motori con la sola eccezione di quanto eventualmente necessario per il mantenimento delle temperature della merce (es. container reefer).

Non è consentito lasciare il semirimorchio od il rimorchio, sia con merce che privo, sganciato dal veicolo, anche per un breve periodo di tempo.

È fatto divieto di accendere fuochi e/o di utilizzare all'interno dell'area fuochi e/o fiamme libere, così come svolgere interventi di manutenzione al veicolo, compreso il trattore, e comunque qualsiasi attività che possano determinare danneggiamenti al sito od abbandono di rifiuti in genere.

ARTICOLO 5

(Procedure operative e di gestione)

Il personale situato all'ingresso è preposto a registrare l'avvenuto ingresso del veicolo attraverso specifico modulo siglato anche dall'autotrasportatore, ed ha altresì l'obbligo di indicare l'orario di avvenuta uscita sul medesimo modulo.

Il personale di cui sopra è altresì preposto ad accertare eventuali violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fornendo riscontro scritto ad AdSP, che potrà comminare le eventuali conseguenti sanzioni.

ARTICOLO 6

(Accettazione del regolamento da parte dell'autotrasportatore ed eventuali passeggeri)

Con l'avvenuto ingresso presso l'area di sosta l'autotrasportatore si dichiara a conoscenza del presente regolamento e ne accetta le condizioni, manlevando l'AdSP da qualsiasi danno e/o conseguenza derivante e/o discendente dall'avvenuto accesso, sosta ed utilizzo del sito a mezzi, merci, veicoli, cose, persone e animali e/o ogni altro elemento dovesse risultare danneggiato e/o aver procurato danni a terzi durante le fasi di accesso, transito, sosta ed uscita dal compendio.

L'autotrasportatore, accedendo, dichiara di essere in regola con quanto previsto dal Codice della Strada, nulla escluso e che quanto trasportato risulta coerente con la lettera di vettura e con gli altri documenti necessari per il trasporto ai sensi di legge.

L'autotrasportatore è altresì a conoscenza che l'area è dotata di sistemi di videosorveglianza finalizzata unicamente alla tutela dell'area stessa, alla sicurezza delle infrastrutture di perimetro che la compongono ed al controllo degli accessi, con esclusione di quanto in essa presente, veicoli, merci, persone, animali.


ARTICOLO 7

(Contravvenzioni al regolamento)

L'accertata inosservanza alle norme del presente regolamento potrà essere sanzionata con il divieto, all'autotrasportatore ritenuto responsabile, di utilizzare l'area di cui trattasi per un periodo congruo rispetto alla rilevanza della violazione, ovvero, in caso di gravi e/o ripetute violazioni, con la sospensione della validità del *badge* di identificazione allo stesso assegnato fino ad un massimo di 3 mesi ovvero con la sua definitiva revoca.

In relazione alla tipologia di violazione, fatto salvo ogni altro provvedimento, potrà essere disposta anche la rimozione forzata del veicolo, ovvero del solo rimorchio o semirimorchio, con oneri a carico del proprietario.

Allegato A - Planimetria dell'area



LEGENDA - planimetria (quantità caratteristiche)

-  superficie complessiva interessata dall'area di sosta = 5.230 mq
-  superficie interna area di sosta = 5.012 mq
di cui viabilità interna = 2.719 mq
-  stalli dim. 20,00 x 3,40 m = N°14
superficie stalli = 1219 mq
posti auto dim. 5,00 x 2,50 m = N°5 (di cui 1 per disabili)
superficie parcheggio auto = 140 mq
-  basamenti torri faro con blocco di fondazione interrato
-  perimetro recinzione area L = 355,00 m
-  perimetro disponibilità aree Sup. = 22.600 mq
-  confine fascia di esondabilità verso monte (da mappe del piano di Bacino)
-  spostamento stili SNAM che ricadono all'interno dell'area
-  cancello di accesso (predisposizione automatizzazione)
-  posizione futura basamenti per prefabbricati dim. 7,50 x 3,40 m = N°4
(CONFIGURAZIONE FINALE)
-  monoblocchi coibentati su ruote con carrello monoasse per movimentazione
-  bagni chimici mobili